



Prot. n. 0048345

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con

il Ministro dell'Interno,

il Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport
e

il Ministro per la coesione territoriale

VISTO l'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che dispone che al fine di ripartire, tra gli enti del singolo livello di governo, l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissato, a decorrere dall'anno 2012, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nonché dal comma 5 del citato articolo 20, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i predetti enti sono suddivisi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità elencati nel medesimo comma 2;

VISTO l'articolo 30, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, che dispone l'applicazione, nell'anno 2012, dei soli parametri di virtuosità elencati nell'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, alla lettera b) rispetto del patto di stabilità interno; lettera d)



autonomia finanziaria; lettera e) equilibrio di parte corrente; lettera i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

VISTI i commi da 1 a 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che individuano, per ciascun ente locale soggetto al patto di stabilità interno, le modalità di calcolo degli obiettivi riferiti all'anno 2012, al fine di assicurare il concorso dei predetti enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il comma 2 del richiamato articolo 31 che dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2012, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, pari rispettivamente a 16,5 per cento e 15,6 per cento;

VISTO il comma 5 dell'articolo 31 della richiamata legge di stabilità 2012, che dispone che gli enti che risultano collocati nella classe più virtuosa, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, pari a zero, ovvero ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del successivo comma 6;

VISTO il comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede che le province e i comuni diversi da quelli di cui al precitato comma 5 dell'articolo 31 applicano le percentuali di cui al comma 2 dello stesso articolo, come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali percentuali, per l'anno 2012, non possono essere superiori a 16,9 per cento per le province e a 16,0 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, con cui è stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;



VISTI il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, e il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali è operata, per le province e i per i comuni, per l'anno 2012, la riduzione delle erogazioni da bilancio dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

CONSIDERATO che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato articolo 31, comma 5, è commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al summenzionato comma 6 e che gli stessi ammontano a 31,3 milioni di euro per le province ed a 149,4 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

RAVVISATA l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2012 alle disposizioni di cui al richiamato articolo 31, comma 5, della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011;

VISTA l'intesa sancita in Conferenza unificata nella seduta del 10 maggio 2012

DECRETA

Articolo unico

(Virtuosità degli enti locali)

1. Sono virtuosi, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti locali indicati nell'elenco A allegato al presente decreto, redatto secondo i criteri e le modalità indicate nell'allegata nota metodologica che è parte integrante del decreto.



2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti di cui all'allegato elenco A conseguono nell'anno 2012 un saldo obiettivo pari a zero.
3. Per le province diverse da quelle indicate nell'elenco A, la percentuale di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.183, è rideterminata, per l'anno 2012, nella misura del 16,883 per cento.
4. Per i comuni diversi da quelli indicati nell'elenco A, la percentuale di cui al comma 2, lett. b), dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.183, è rideterminata, per l'anno 2012, nella misura del 16,0 per cento.
5. Gli enti per i quali sia accertata, anche successivamente all'anno 2012, una artificiosa alterazione delle informazioni utili al calcolo dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 validi ai fini dell'individuazione della virtuosità, ivi incluso l'artificioso rispetto del patto di stabilità interno, sono esclusi dall'allegato elenco A ed è loro attribuito l'obiettivo come individuato ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE




IL MINISTRO DELL'INTERNO



IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT



IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE



ELENCO A

Sono risultati virtuosi, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, i seguenti enti locali:

PROVINCE

- 1 BARI
- 2 LODI
- 3 SONDRIO
- 4 VICENZA

COMUNI

- 1 ABANO TERME
- 2 ABBADIA SAN SALVATORE
- 3 ALBA
- 4 ANDORA
- 5 ANZOLA DELL'EMILIA
- 6 ARCUGNANO
- 7 ARENZANO
- 8 ARZIGNANO
- 9 ASSAGO
- 10 BAGNOLO PIEMONTE
- 11 BARANZATE
- 12 BARDOLINO
- 13 BARGE
- 14 BASIGLIO
- 15 BASTIA UMBRA
- 16 BENTIVOGLIO
- 17 BORGO SAN DALMAZZO
- 18 BREDI DI PIAVE
- 19 BREGANZE
- 20 BRENDOLA
- 21 BRESCIA
- 22 BUGGIANO
- 23 CADORAGO
- 24 CALCINAIA
- 25 CALDIERO
- 26 CAMBIANO
- 27 CAMERI
- 28 CAMPODARSEGO



- 29 CANALE
- 30 CAPENA
- 31 CAPRI
- 32 CAPURSO
- 33 CASOLI
- 34 CASTAGNETO CARDUCCI
- 35 CASTELGOMBERTO
- 36 CASTELLUCCHIO
- 37 CASTELNUOVO DEL GARDA
- 38 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
- 39 CERANO
- 40 CERIALE
- 41 CERIANO LAGHETTO
- 42 CHIARAVALLE
- 43 CHIAVARI
- 44 CISERANO
- 45 COLICO
- 46 CORINALDO
- 47 CORREGGIO
- 48 CORTINA D'AMPEZZO
- 49 CROCETTA DEL MONTELLO
- 50 CURTAROLO
- 51 FARRA DI SOLIGO
- 52 FLERO
- 53 FONTEVIVO
- 54 FOSSANO
- 55 GALLIERA
- 56 GANDINO
- 57 GATTATICO
- 58 GAZZANIGA
- 59 GERENZANO
- 60 GORLA MAGGIORE
- 61 GRASSOBBIO
- 62 GREVE IN CHIANTI
- 63 IESOLO
- 64 INZAGO
- 65 IVREA
- 66 LAINATE
- 67 LAVAGNO
- 68 LAVENO-MOMBELLO
- 69 LAZISE
- 70 LIMENA
- 71 LIVIGNO
- 72 LONATO
- 73 MAIOLATI SPONTINI
- 74 MALO
- 75 MARENO DI PIAVE



- 76 MERATE
- 77 MERCATO SARACENO
- 78 MESTRINO
- 79 MINTURNO
- 80 MONSELICE
- 81 MONTE SANT'ANGELO
- 82 MONTERIGGIONI
- 83 MOZZO
- 84 NONE
- 85 OCCHIOBELLO
- 86 OLEGGIO
- 87 OPPEANO
- 88 ORIGGIO
- 89 OSIO SOTTO
- 90 PALOSCO
- 91 PESCHIERA DEL GARDA
- 92 PIEVE DI SOLIGO
- 93 PODENZANO
- 94 POGGIO RUSCO
- 95 POIRINO
- 96 PONTE DI PIAVE
- 97 PORTOSCUSO
- 98 PREVALLE
- 99 PROVAGLIO D'ISEO
- 100 RANICA
- 101 RAPALLO
- 102 REGGIOLO
- 103 RONCADELLE
- 104 RONCOFERRARO
- 105 ROSATE
- 106 ROSIGNANO MARITTIMO
- 107 RUBIERA
- 108 SALGAREDA
- 109 SAN BENIGNO CANAVESE
- 110 SAN GIMIGNANO
- 111 SAN GIORGIO IN BOSCO
- 112 SAN MARTINO SICCOMARIO
- 113 SAN VITTORE OLONA
- 114 SANREMO
- 115 SANT'ANGELO IN LIZZOLA
- 116 SANTA LUCIA DI PIAVE
- 117 SANTA MARIA DI SALA
- 118 SERMIDE
- 119 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
- 120 SERRAVALLE PISTOIESE
- 121 SESTRI LEVANTE
- 122 SETTALA



- 123 SILEA
- 124 STRESA
- 125 SUBBIANO
- 126 SUSEGANA
- 127 TEZZE SUL BRENTA
- 128 TIRANO
- 129 TREVIGNANO
- 130 TRISSINO
- 131 VADO LIGURE
- 132 VALDAGNO
- 133 VALMADRERA
- 134 VARAZZE
- 135 VERBANIA
- 136 VERDELLINO
- 137 VIADANA
- 138 VIGASIO
- 139 VILLA CARCINA
- 140 VILLORBA
- 141 VIMODRONE
- 142 ZANE'
- 143 ZOGNO



NOTA METODOLOGICA

Di seguito vengono riportate le modalità adottate per dare attuazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183, concernente gli indicatori di virtuosità.

A. PARAMETRI

1. Rispetto del patto di stabilità interno

Il rispetto del patto di stabilità interno negli anni 2010 e 2011 è prerequisito per concorrere alla virtuosità, pertanto gli enti che nel 2010 e nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità interno sono esclusi a priori dall'elenco degli enti virtuosi.

Non partecipano alla virtuosità gli enti locali che nel 2010 e nel 2011 non sono stati assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a causa del commissariamento degli organi istituzionali ai sensi dell'articolo 143 del T.U.EE.LL., ovvero i comuni che non sono stati assoggettati al patto di stabilità interno 2010 perché aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei dati Istat 2008.

I parametri di cui ai successivi punti 2, 3 e 4 sono stati calcolati sulla base delle informazioni desunte dai certificati di conto consuntivo dell'anno 2009 presenti nel sistema informativo del Ministero dell'interno alla data del 20 gennaio 2012.

2. Autonomia finanziaria

L'indicatore è riferito ai dati di competenza finanziaria 2009 ed è costituito dalla somma delle entrate del titolo I e del titolo III rapportate al totale delle entrate correnti.

Entrate Tributarie (Tit. I) +Entrate extratributarie (Tit. III)

Tot. Entrate Correnti (Tit. I + II + III)



Al riguardo, solo con riferimento alle province, dalle entrate tributarie è esclusa la compartecipazione Irpef.

3. Equilibrio di parte corrente

L'indicatore è riferito ai dati di competenza finanziaria 2009 e viene calcolato escludendo, dal totale del rimborso dei prestiti, il rimborso delle anticipazioni di cassa ed il rimborso anticipato dei prestiti. A tale fine sono stati utilizzati i dati di consuntivo della struttura fondamentale dell'equilibrio di parte corrente, senza tener conto delle poste di entrata provenienti da eccezioni di legge richiamate all'articolo 162, comma 6, del T.U.EE.LL.

L'indicatore è così composto:

Tot. Entrate Correnti (Tt. I + II + III) - [Spese correnti (Tit. I) + (Titolo III - Rimborso anticipazioni di cassa - Rimborsi anticipato di prestiti)]

Al fine di rendere confrontabile il parametro, influenzato dalle dimensioni strutturali degli enti, si è operata una standardizzazione dello stesso rapportando il valore ottenuto al totale delle entrate correnti.

4. Capacità di riscossione

L'indicatore è riferito ai dati di competenza finanziaria e di cassa dell'anno 2009 ed è formulato nel seguente modo:

Tot. Entrate Correnti (Tt. I + III) riscosse sia in conto competenza che in conto residui nell'anno 2009

Tot. Entrate Correnti (Tt. I + III) accertate nell'anno 2009+ i residui al 1/1/2009 riferiti ad anni precedenti



Per le province non è considerato il valore della compartecipazione Irpef in conto competenza. Nei residui all'1/1/2009 la compartecipazione non è presente in quanto la stessa viene erogata nell'anno di pertinenza dal Ministero dell'interno.

B. Ponderazione

L'indicatore di sintesi è costruito adottando la seguente ponderazione:

1. Autonomia finanziaria: 0,25;
2. Equilibrio di parte corrente: 0,5;
3. Capacità di riscossione: 0,25.

C. Esclusioni

Sono esclusi dal beneficio connesso alla virtuosità gli enti locali per i quali sia accertata, anche successivamente all'anno 2012, una artificiosa alterazione delle informazioni utili al calcolo dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011, validi ai fini dell'individuazione della virtuosità, ivi incluso il mancato rispetto del patto di stabilità interno. Per tali enti l'obiettivo 2012 è calcolato adottando le percentuali previste per gli enti locali non virtuosi.

D. Obiettivo degli enti virtuosi e degli enti non virtuosi

I comuni e le province che, in applicazione del presente decreto, risultano virtuosi conseguono, nell'anno 2012, un saldo obiettivo pari a zero.

Viceversa, i comuni e le province che non risultano virtuosi conseguono nell'anno 2012 un saldo obiettivo calcolato applicando alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 le percentuali di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 138 - pari a 16,883 per cento per le province e a 16,0 per cento per i comuni - ed applicando al risultato così ottenuto la riduzione delle risorse dal bilancio dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, disposta dal comma 4 del medesimo articolo 31.

